



CIRCOLARE N. 17 – 26 OTTOBRE 2016

Norme relative ai rapporti con gli operatori della comunicazione in occasione delle competizioni (Campionato e Coppa Italia) organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico nella stagione sportiva 2016/2017.

La presente circolare ed il regolamento allegato disciplinano i rapporti tra la Lega, le società sportive, gli operatori della comunicazione, i giornalisti ed i fotografi.

Nel Regolamento è disciplinato l'esercizio del diritto di cronaca sportiva.

Gli operatori della comunicazione che intendano ottenere dalla Lega Italiana Calcio Professionistico il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le competizioni della stagione 2016/2017 dovranno far pervenire alla Lega la relativa domanda corredandola con tutti i documenti elencati all'art. 4 dell'allegato Regolamento. Le condizioni per l'ottenimento del nulla osta sono esplicitamente indicate agli art. 2 e 4 del predetto Regolamento.

Sino al 14 novembre 2016 il nulla-osta rilasciato per la precedente stagione spiegherà i propri effetti: resta inteso che, per l'accesso agli highlights dal portale FTP, dovrà preventivamente essere versato il rimborso dei costi tecnici di produzione così come previsto nella presente circolare.

Nella domanda ciascun operatore della comunicazione dovrà specificatamente indicare la e/o le singole società per le cui partite richiede il rilascio del nulla osta.

La Lega renderà noti, con Comunicato Ufficiale, gli operatori della comunicazione ai quali verrà rilasciato il nulla osta; l'autorizzazione per

l'accesso agli stadi in occasione di ogni singola partita è di competenza della società ospitante.

Si precisa che il rilascio del nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione televisiva o a mezzo internet consente agli stessi l'accesso con le telecamere di ripresa all'interno della sola sala stampa dell'impianto per la ripresa delle immagini correlate (interviste) nel post gara; gli "estratti delle immagini salienti ... contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione" (così come previsto dall'art. 5 comma VI del D.lvo n. 9/2008) verranno messi a disposizione, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, tramite accesso alla piattaforma highlights gestita, per conto della Lega Pro, dalla Soc. 3Zero2.

Qualora un operatore della comunicazione in possesso del nulla osta intenda realizzare interviste nel post-gara, i giornalisti ed i tecnici dallo stesso incaricati potranno avere accesso, previo rilascio di accredito da parte della società ospitante, alla tribuna stampa dell'impianto ovvero alle postazioni all'uopo destinate dalla società sportiva; prima di accedere alla postazione sugli spalti, la telecamera dovrà essere depositata nel locale messo a disposizione dalla società sportiva; al termine della partita, i giornalisti ed i tecnici dell'operatore della comunicazione in possesso del nulla osta potranno ritirare la telecamera ed avere accesso alla sala stampa per l'effettuazione e la ripresa delle interviste.

Si precisa che il rilascio del nulla osta agli operatori della comunicazione televisiva consente agli stessi di trasmettere in differita, decorse tre ore dal termine dell'incontro e nelle sole 48 ore successive, sintesi filmate della giornata di Campionato della durata non superiore ad otto minuti con il limite di quattro minuti per ciascun giorno solare e di tre minuti per ciascuna partita, esclusivamente all'interno dei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali.

Le società sportive interessate dovranno negare l'autorizzazione all'accesso allo stadio nei seguenti casi:

- 1) qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla osta della Lega;
- 2) se detto nulla osta sia stato revocato.

Attesa l'espressa previsione statutaria, nonché la delega irrevocabile che ha attribuito alla Lega Italiana Calcio Professionistico competenze in ordine all'attività relativa ad "accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva", questa Lega si riserva di negoziare, nell'interesse delle società di appartenenza, la cessione complessiva dei diritti anzidetti, in riferimento alle gare di Campionato di play off e play out, di Coppa Italia, di Supercoppa e delle final four Campionato Nazionale "Dante Berretti", stagione sportiva 2016/2017.

Questa Lega si riserva, inoltre, qualsivoglia intervento finalizzato a far sì che le società e gli operatori della comunicazione interessati rispettino i diritti dei terzi e le disposizioni normative dettate in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui alla presente Circolare ed all'allegato Regolamento devono essere osservate nei rapporti con gli operatori della comunicazione pubblici e privati.

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente Circolare e all'allegato Regolamento potranno altresì essere disposte dalla Lega anche in dipendenza di eventuali modifiche normative.

La violazione dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente Circolare e nell'allegato Regolamento determinerà l'intervento degli Organi di Giustizia Sportiva a tutti gli effetti regolamentari fermo restando il risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nei confronti degli operatori della comunicazione inadempienti.

Il Presidente

(Dott. Gabriele Gravina)

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA
CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

PREMESSO

- che in esecuzione del disposto normativo di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008 la competente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso le delibere n. 405/09/CONS e 406/09/CONS del 17.07.2009 successivamente modificate ed integrate rispettivamente con le delibere n. 599/13/CONS e n. 600/13/CONS del 28.10.2013;
- che, con le predette delibere, l'AGCOM ha adottato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008) ed il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica (ex art. 5 comma 3 Dlgs n. 9/2008);
- che i predetti regolamenti vengono allegati al presente elaborato, sub 1) e 2), per costituirne parte integrante ed essenziale, talché gli stessi sono vincolanti per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva relativamente alle competizioni ufficiali di Lega Pro nella stagione sportiva 2016/2017;
- che la Lega Italiana Calcio Professionistico (per brevità "Lega Pro") in qualità di organizzatore delle competizioni ed in ragione dei precisi compiti ad essa demandati anche dai predetti regolamenti dell'Autorità,

RENDE NOTE

le presenti disposizioni regolamentari al fine di disciplinare l'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione secondo le norme all'uopo fissate dall'AGCOM.

In primo luogo precisa che, nella corrente stagione sportiva, l'accesso alla postazioni di ripresa delle partite, all'interno degli impianti sportivi, verrà consentito unicamente:

- ai soli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi i quali, in forza di espresse disposizioni contrattuali, sono legittimati all'accesso;
- al service di ripresa incaricato dalla Lega;
- agli operatori della comunicazione radiofonica.

ART. 1 NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La Lega Pro concede agli operatori della comunicazione il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva negli stadi ove si disputano partite di società associate alla Lega stessa, alle condizioni e nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento.

Il rilascio del nulla osta consente:

- agli operatori della comunicazione radiofonica, l'accesso alle postazioni in tribuna stampa o nelle postazioni all'uopo predisposte per la realizzazione delle finestre informative durante lo svolgimento dell'evento secondo le disposizioni di cui all'art 4 dell'Allegato B alla Delibera n. 600/13/CONS dell'A.G.COM. e l'accesso alla sala stampa nel post-gara per la realizzazione delle interviste post-gara secondo le disposizioni di cui all'art 8 del medesimo Allegato B;
- agli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet), l'accesso alla tribuna stampa dell'impianto ovvero alle postazioni all'uopo destinate dalla società sportiva - senza telecamera di ripresa - per poter assistere all'evento sportivo e, successivamente, alla sala stampa nel post-gara, muniti di telecamera di ripresa, per la realizzazione e la ripresa delle interviste; l'acquisizione di estratti delle sintesi dell'evento dalle quali estrapolare le immagini, da mettere in onda nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS dell'A.G.COM, viene disciplinata al successivo art 5 del presente regolamento.

ART. 2 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA

Per l'accesso agli impianti gli operatori della comunicazione dovranno acquisire dalla Lega il nulla osta radiotelevisivo.

Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, nei limiti di cui agli allegati Regolamenti A.G.COM., viene rilasciato dalla Lega Pro agli operatori della comunicazione che abbiano presentato specifica domanda corredata dalla prescritta documentazione e che:

- a) che risultino iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità (A.G.COM.) ai sensi dell'art 1, comma VI, lett a), n. 5 L. 31/7/97 n. 249;
- b) in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi sportivi a soggetti previsti all'art. 6 comma 6 del Regolamento A.G.COM. allegato alla Delibera 599/13/CONS e all'art 7 comma 6 del Regolamento A.G.COM. allegato alla Delibera n. 600/13/CONS;
- d) comunichino le eventuali variazioni riguardanti la direzione responsabile della testata giornalistica;
- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo;
- f) abbiano stipulato, con una primaria Compagnia di assicurazione, polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sia per gli operatori della comunicazione televisiva che radiofonica, per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dall'attività di cronaca e/o di ripresa.

Per gli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet) che non intendono accedere agli impianti sportivi e che hanno interesse ad acquisire gli estratti delle sintesi dell'evento dai quali estrapolare le immagini, non è necessario l'adempimento di quanto sopra indicato alla lettera f).

ART. 3 VALIDITA' DEL NULLA-OSTA E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il nulla-osta della Lega Pro viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto e, comunque, cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

Gli operatori della comunicazione, che avranno chiesto ed ottenuto il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva, non potranno cedere ad altri operatori della comunicazione, anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in loro possesso (immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla piattaforma Highlights); in caso di violazioni verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art 6.

ART. 4 MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA

Per ottenere il nulla-osta, ogni operatore della comunicazione deve inoltrare domanda scritta, alla Lega Pro, cui deve essere allegata:

I – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-tempore dell'operatore della comunicazione attestante:

- a) i poteri di legale rappresentanza;
- b) l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità;
- c) attestazione quale testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale, le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente alla loro iscrizione all'Albo (art. 3 lett. c);

II - copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore della comunicazione;

III - copia autentica della polizza assicurativa di cui al punto f) dell'art. 2 regolarmente quietanzata;

IV - dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96.

Agli operatori della comunicazione audiovisiva (televisiva o via internet) che non trasmetteranno la copia autentica della polizza assicurativa di cui al par. III che precede, verrà rilasciato il nulla osta che, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, consente l'acquisizione delle immagini dalla piattaforma, senza possibilità di accesso agli impianti.

La Lega Pro esamina le domande con la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse vengono ricevute e, ove ne accerti la regolarità, concede all'operatore della

comunicazione il nulla-osta con validità sino al 30 giugno successivo, dandone comunicazione alle società sportive interessate.

Qualora un operatore della comunicazione intenda acquisire il nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva per le gare di più società calcistiche, dovrà inoltrare alla Lega Italiana Calcio Professionistico un'unica domanda, con l'indicazione delle società sportive per le quali viene richiesto il rilascio del nulla-osta.

ART. 5 ACQUISIZIONE IMMAGINI SALIENTI, MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Gli operatori della comunicazione video (televisiva o via internet) che hanno ottenuto il nulla osta per l'esercizio del diritto di cronaca, possono, previo rimborso dei costi tecnici di produzione, scaricare dal portale FTP (gestito dalla Società 3Zero2) le immagini delle sintesi delle partite (dai 3 ai 5 minuti per singolo evento) al fine di poterle poi montare e trasmettere, nei limiti di cui all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera A.G.COM n. 599/13/CONS.

Unitamente al presente regolamento viene pubblicato il tariffario adottato per "rimborso costi tecnici di produzione" (Allegato C).

Per poter acquisire le immagini dalla piattaforma, l'operatore dovrà trasmettere, entro il 5° giorno antecedente l'inizio del Campionato ovvero almeno tre giorni prima di quello in cui si disputa ogni singola gara, la richiesta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento con la lettera D: sul modulo dovrà essere barrata con una (X) la casella del pacchetto di immagini richieste (rispettivamente A o B o C o D).

Il modulo di richiesta dovrà essere inoltrato alla Lega Pro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail ivi indicato: in allegato al modulo di richiesta dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità della stessa, la reversale di effettuazione del bonifico con l'indicazione del CRO dell'importo individuato nel tariffario, maggiorato dell'Iva (Allegato C).

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario sulle coordinate evidenziate nel modulo di richiesta.

Entro 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta con allegata la reversale del bonifico e l'indicazione del CRO, l'operatore richiedente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato, la password di accesso alla piattaforma che lo abilita a scaricare le sole immagini acquisite secondo una procedura ivi indicata.

L'operatore pertanto sarà legittimato a "scaricare" ed utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, nei limiti normativamente previsti, le sole immagini per le quali ha provveduto a corrispondere l'importo dovuto per costi tecnici di produzione, maggiorato dell'Iva; l'utilizzo delle immagini per altre finalità (es: messa in onda in trasmissioni sportive o sponsorizzate, cessione ad altri operatori o terzi) legittimerà la Lega a richiedere l'immediato risarcimento dei danni quantificati in misura non inferiore al corrispettivo richiesto per l'acquisizione del relativo pacchetto di highlights.

E' facoltà della Lega disattivare le password per l'accesso alla piattaforma nel caso in cui, anche successivamente alle 48 ore dalla ricezione della richiesta e della reversale del bonifico, dovesse accertare l'omesso versamento degli importi per rimborso dei costi tecnici di produzione.

Relativamente ai limiti temporali per l'utilizzo delle immagini finalizzate al diritto di cronaca, si richiama quanto espressamente previsto all'art. 3 dell'Allegato B alla Delibera A.G.COM n. 599/13/CONS.

ART. 6 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni irrogate dalla competente Autorità Garante, la Lega Pro può adottare nei confronti degli operatori della comunicazione cui è stato rilasciato il nulla-osta, i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo, nel caso di errata interpretazione del presente Regolamento;
- b) diffida, in caso di mancato rispetto anche di una sola disposizione regolamentare;
- c) diffida e ammenda da € 1.000,00 fino ad € 10.000,00, nel caso di gravi violazioni regolamentari ovvero reiterazioni di una o più violazioni;
- d) revoca del nulla osta, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art 2 del presente Regolamento.

La revoca del nulla osta comporta il tassativo divieto per l'operatore della comunicazione di accedere alla piattaforma per "scaricare" le immagini e di accedere alle sale stampa degli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato a mezzo fax o pec.

Resta salvo, nei casi di violazione regolamentare, il diritto della Lega Pro e/o delle società interessate di ottenere dall'operatore della comunicazione inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

L'irrogazione dei suddetti provvedimenti sanzionatori dovrà essere preceduta da espressa contestazione scritta via fax o pec da parte della Lega; l'operatore della comunicazione, entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione, potrà far pervenire alla Lega le proprie osservazioni e/o scritti difensivi; decorso detto termine la Lega, tenuto conto delle osservazioni eventualmente inviate dall'operatore della comunicazione, potrà assumere la sanzione opportuna con provvedimento motivato.

ART. 7 ACCESSO AGLI STADI

Per accedere agli stadi ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, gli operatori della comunicazione in possesso del nulla-osta della Lega nonché i soggetti individuati ai c.p.v. a), b) c), ed e) devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, almeno 3 giorni prima della data in cui la partita è programmata, una richiesta scritta, a mezzo fax (costituisce prova dell'inoltro di tale richiesta solo la ricevuta di trasmissione) o tramite pec.

Ove l'operatore della comunicazione risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola partita alla quale la richiesta si riferisce.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente agli impianti e precisamente alla tribuna stampa ed alla sala stampa solo:

- a) i giornalisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, in possesso della tessera stampa rilasciata dal CONI;
- b) i giornalisti in possesso dell'accredito rilasciato dalla società ospitante purché accompagnato dalla tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti valida per l'anno in corso o dalla tessera dell'USSI valida per l'anno in corso;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante;
- d) gli operatori radiofonici che abbiano facoltà di accesso per l'esercizio della cronaca sportiva radiofonica;
- e) gli operatori televisivi ed i giornalisti delle emittenti senza telecamera (alla tribuna stampa) e con telecamera (alla sala stampa).
- f) gli operatori cinematografici che, a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Lega, abbiano ottenuto l'accredito per l'accesso dalla società ospitante.

I soli giornalisti della carta stampata in possesso della tessera C.O.N.I. – Stampa dovranno far pervenire la richiesta di accredito alla società organizzatrice dell'evento entro le ore 19,00 del giorno antecedente la gara; la prova dell'inoltro della richiesta è costituita solo dalla ricevuta di trasmissione del fax o della posta elettronica certificata.

E' facoltà delle società sportive rilasciare tessere per l'accesso allo stadio ai soggetti individuati ai c.p.v. a), b) c), d) ed e) all'inizio di ogni stagione, previa verifica circa la sussistenza dei presupposti previsti nel presente articolo: in ogni caso l'acquisizione della "tessera stadio" della società sportiva non comporta, automaticamente, il diritto di accesso all'impianto in quanto il titolare della stessa è comunque obbligato a richiedere, nei termini previsti, l'accredito per la singola partita.

La società sportiva deve negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del nulla-osta della Lega Pro o quest'ultima lo abbia revocato, a norma dell'articolo precedente.

La società potrà, altresì, negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio nel caso in cui l'ingresso dei giornalisti e del personale tecnico sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro, ovvero incompatibile con il numero di posti a disposizione; in tale ipotesi la società sportiva organizzatrice dell'evento dovrà comunque garantire l'accesso allo stadio ad un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa; l'accesso per i tecnici di ripresa video dovrà essere garantito alla sola sala stampa.

Parimenti dovrà negare l'autorizzazione all'accesso ai giornalisti, ai fotografi, ai tecnici ed agli operatori radiotelevisivi che non risultino in possesso delle tessere e/o degli accrediti di cui sopra.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito all'operatore della comunicazione in possesso di regolare nulla-osta per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara, nei limiti e con le modalità di cui al precedente comma.

Non è consentito l'accesso al recinto di gioco ed alle altre aree di pertinenza tecnica (sottopassaggi, spogliatoi, etc) al personale individuato ai precedenti c.p.v. a), b), c), d), e); i soli fotografi in possesso dell'accredito potranno accedere, nel numero limitato previsto dalla società ospitante, al recinto di gioco e posizionarsi negli spazi all'uopo predisposti, con espresso divieto di operare in aree diverse da quelle assegnate dalle società sportive.

I soggetti accreditati per l'accesso allo stadio dovranno presentarsi nell'impianto, per l'effettuazione dei necessari controlli (verifica accredito), almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita: decorso tale termine la società ospitante potrà negare l'accesso al soggetto accreditato.

Resta inteso che gli adempimenti previsti per il rilascio di accrediti dovranno essere posti in essere con le modalità sopra indicate ogni qualvolta la società sportiva ospitante sia qualificabile come "*organizzatrice dell'evento*"; pertanto, in caso di partite organizzate e gestite dalla Lega Pro, anche per il tramite delle società sportive (es. Play Off e Play Out, Supercoppa, semifinali e finali Coppa Italia, incontri della Rappresentativa), la richiesta del rilascio di accrediti dovrà essere formulata alla Lega Pro presso la società sportiva ospitante.

ART. 8 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo trenta minuti dopo il termine delle gare, ad eccezione degli allenatori che potranno rilasciarle subito dopo il termine della partita ai giornalisti degli operatori della comunicazione che abbiamo acquistato dalla Lega i diritti di trasmissione audiovisiva o radiofonica in diretta dell'evento.

In ogni caso le interviste ai calciatori ed agli allenatori potranno essere effettuate nei soli locali all'uopo predisposti; si precisa che non è consentito intervistare i tesserati all'interno del recinto di gioco e delle altre aree di pertinenza tecnica.

Le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione radiofonica potranno essere messe in onda solo nel corso di trasmissioni a contenuto informativo mentre le interviste realizzate dagli operatori della comunicazione televisiva potranno essere messe in onda solo nel corso di telegiornali e comunque la durata delle stesse dovrà essere ricompresa in quella prevista dall'art 3 Regolamento AGCOM (allegato A).

Restano comunque ferme tutte le disposizioni previste nei regolamenti A.G.COM e nel "Disciplinare Interviste" pubblicato con comunicato della Lega Pro.

ART. 9 ATTIVITA' VIETATE

E' fatto divieto agli operatori della comunicazione ed al personale giornalistico e tecnico:

- di cedere ad altri operatori della comunicazione, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, ed a terzi qualsiasi immagine relativa al Campionato di Lega Pro in loro possesso (es: immagini autoprodotte o materiale scaricato dalla piattaforma);
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altri operatori della comunicazione;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- di porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con la vigente normativa e con le disposizioni emanate dalla Lega.

ART. 10 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA

In occasione delle gare oggetto del nulla-osta rilasciato dalla Lega é fatto tassativo divieto agli operatori della comunicazione:

- di effettuare, da parte degli operatori della comunicazione radiofonica, nei 15 minuti antecedenti l'inizio dell'incontro, nei 15 minuti successivi al termine dello stesso nonché durante lo svolgimento delle gare (inclusa la fase dell'intervallo tra i due tempi di gioco), per telefono o con qualsiasi altro mezzo, collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti se non nei limiti di cui all'art 4 Regolamento A.G.COM;
- di esercitare, da parte degli operatori della comunicazione audiovisiva, il diritto di cronaca con le modalità previste per gli operatori della comunicazione radiofonica, e viceversa;
- trasmettere (in difetto di acquisto dei relativi diritti) programmi audiovisivi nel corso dei quali vengono commentate fasi di gioco o l'andamento degli incontri di calcio del Campionato di Prima o Seconda Divisione;
- di effettuare cronache o flashes di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;

- di utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali, per programmi televisivi diversi da telegiornali, per rubriche di approfondimento giornalistico o sportivo il materiale audiovisivo acquisito dalla piattaforma ancorché contenuto nei limiti concessi per la cronaca radiotelevisiva;
- di utilizzare il materiale audiovisivo acquisito dalla piattaforma per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (dvd, etc.);
- di trasmettere sintesi delle partite disputate da società per le quali gli operatori della comunicazione non hanno acquisito il nulla osta.

Gli operatori della comunicazione interessati potranno acquistare determinate tipologie di diritti audiovisivi e/o radiofonici in forma esclusiva e non esclusiva; per valutare tale possibilità di acquisizione potrà essere consultato il sito internet della Lega ove sono stati espressamente individuati i contenuti dei singoli diritti offerti.

ART. 11 RESPONSABILITA'

Gli operatori della comunicazione sono direttamente responsabili sia verso la Lega Pro e le società organizzatrici, sia verso gli altri operatori della comunicazione, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti dei terzi, per ogni evento dannoso dagli stessi cagionato e dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, ovvero dall'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni di utilizzo dell'impianto.

ART. 12 TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Gli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca e trasmettere sintesi delle partite della Lega tramite Internet, hanno l'obbligo di richiedere il nulla osta alla Lega ai sensi del vigente Regolamento e, nell'esercizio del diritto di trasmissione, debbono attenersi ai limiti imposti dal Regolamento AGCOM.

ART.13 DOVERI DELLE SOCIETA'

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento da parte degli operatori della comunicazione autorizzati.

Le società sportive dovranno altresì controllare che gli operatori della comunicazione, assegnatari dei diritti televisivi e/o radiofonici, si attengano scrupolosamente alle limitazioni imposte dalle pattuizioni contrattuali.

In particolare le società sportive non potranno mai consentire l'accesso al recinto di gioco ed a tutte le aree di pertinenza tecnica (spogliatoi, sottopassaggi etc.) a tecnici e/o operatori delle emittenti assegnatarie di diritti televisivi o radiofonici ovvero in possesso del nulla osta.

La Lega comunicherà alla Procura Federale i nominativi delle società calcistiche che non rispettino o non facciano rispettare, per quanto di dovere, le norme contenute nel

presente Regolamento e nei Regolamenti A.G.COM ovvero i provvedimenti assunti dalla Lega nei confronti degli operatori della comunicazione.

ART.14 CLAUSOLA ARBITRALE

Le parti rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria e si obbligano a demandare la risoluzione della controversie relative all'osservanza del presente regolamento, ed in particolare quelle afferenti questioni interpretative o sanzionatorie, ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri: uno nominato dall'operatore della comunicazione richiedente, uno dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed uno dalla F.I.G.C.

Il giudizio del collegio è inappellabile. Le spese del giudizio arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo il caso della compensazione totale o parziale in dipendenza della reciproca soccombenza.

Allegati:

- 1) Allegato B alla Delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013;
- 2) Allegato B delibera n. 600/13/CONS del 28/10/2013;
- 3) Allegato C: tariffario rimborso costi tecnici di produzione;
- 4) Allegato D: modulo richiesta acquisizione immagini.

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

Sottoscrivendo il presente Regolamento, l'operatore della comunicazione ne approva ed accetta specificamente tutte le clausole e segnatamente quelle di cui agli artt. 4 (nulla-osta), 5 modalità di accesso alla piattaforma, 6 (sanzioni), 7 (accesso agli stadi), 8 (intervista), 9 e 10 (attività vietate), 11 (responsabilità) e 14 (clausola arbitrale).

Il Legale Rappresentante dell'Operatore della comunicazione *

.....

(timbro).....

(nome).....

(firma).....

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 si certifica l'autenticità della suddetta sottoscrizione.

firma
.....

.....
(luogo e data)

* allegare fotocopia del documento di identità

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto.....

legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione

.....

dichiara di aver preso atto

- che i dati personali richiesti mediante la compilazione della domanda per l'ottenimento del nulla osta per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva, saranno inseriti nella banca dati del server di Lega Pro e che saranno utilizzati per il rilascio del nulla osta;
- che é riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati personali comunicati, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- che i diritti attribuiti dalla legge possono essere fatti valere presso il titolare o il responsabile del trattamento, come indicato dal citato art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675;

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto c.s.

esprime

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei predetti dati personali nei limiti e con le modalità sopra indicate nell'informativa scritta ricevuta.

data.....

il legale rappresentante dell'Operatore della comunicazione

.....



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 599/13/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA APPROVATO CON DELIBERA
N. 405/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Testo unico*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” (di seguito “*Decreto*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

RILEVATO che l'articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” (di seguito “*Regolamento*”) e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all’Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;

RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;

RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l’adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;

VISTA la delibera n. 492/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45665 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45837 del 23 agosto 2013), FRT (prot. n. 46275 del 29 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46850 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:

1. L’impianto generale e le definizioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.

Un altro è intervenuto solo sul regolamento in materia di cronaca audiovisiva e condivide le modifiche di cui al comma 1 dell’articolo unico, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o, p) di cui all’allegato A) delibera n. 492/13/CONS del 25 luglio 2013. Si tratta infatti, in gran parte, di aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resesi necessarie a seguito delle modifiche introdotte al “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Un soggetto, in sede di audizione, ha suggerito di inserire fra le definizioni quelle di “tribuna stampa” e di “mixed zone”, al fine di delimitare le aree di accesso per i soggetti che effettuano le riprese. Questi ultimi, infatti, sono legittimati a effettuare riprese esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini dagli organizzatori della competizione mentre, ove le immagini vengano fornite, le riprese sono circoscritte alle interviste.

Osservazioni dell’Autorità

Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie, in primo luogo, per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal Testo unico. Sono dettate altresì dall’esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità, riscontrate dalla scrivente Direzione e segnalate dagli operatori del settore, emerse nel corso degli anni nell’applicazione concreta delle norme.

Piuttosto che fare riferimento alle nozioni di “tribuna stampa” e di “mixed zone”, che non sono necessariamente presenti negli stadi di minori dimensioni, si ritiene preferibile inserire la definizione di “aree destinate alle riprese”. Ciò per fare chiarezza sui luoghi dell’impianto sportivo a cui i vari soggetti menzionati dalle norme hanno diritto di accesso, diversi nel caso in cui l’organizzatore della competizione metta a disposizione le immagini dell’evento e nel caso in cui non lo faccia. I tecnici di ripresa, infatti, possono riprendere l’evento esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini, verificandosi tale ipotesi solo nel caso in cui l’organizzatore non provveda alla produzione delle immagini, fermo restando il diritto ad effettuare le riprese delle interviste.

A tal fine appare utile la seguente definizione: *“aree destinate alla ripresa”, gli spazi all’interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l’organizzatore della competizione non fornisca le immagini dell’evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.”*

2. I soggetti che svolgono l’attività propedeutica a divenire pubblicisti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto chiede che non vengano escluse dall’accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l’esercizio dell’attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l’esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l'accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale

Osservazioni dell'Autorità

Benché a monte della proposta dell'Autorità ci fosse stata l'intenzione di circoscrivere l'ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l'attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.

Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l'attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l'inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all'impianto solo "eccezionalmente", e concentrare la restrizione degli accessi sulla categoria dei tecnici che possono accedere esclusivamente alle aree destinate alla ripresa.

Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.

3. Messa a disposizione del materiale audiovisivo

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto sostiene che non è sufficiente a garantire il diritto di cronaca la messa a disposizione delle immagini da parte dell'organizzatore della competizione, in quanto afferma che rientra nel diritto di cronaca anche il diritto di riprendere l'evento nella sua integrità, consentendo, quindi, all'operatore della comunicazione di acquisire le proprie immagini.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla questione dell'accessibilità ai luoghi di svolgimento dell'evento, si evidenzia che non rientra nella disponibilità delle emittenti assegnatarie dei diritti la potestà di consentire l'accesso a luoghi di svolgimento dell'evento, la cui gestione è affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Ciò posto, è evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi che intendano fruire dei brevi estratti a fini di cronaca, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all'evento, in quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espressione del diritto di cui all'art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresì dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni.

Proprio quest'ultimo aspetto interessa la tematica dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l'esercizio del diritto di cronaca, la qual cosa è tuttavia ben diversa dal consentire l'accesso agli impianti senza limitazioni. A tal proposito l'attuale disciplina del diritto di cronaca sportiva prevede l'obbligo dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento e degli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell'organizzatore della competizione. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. Solo in subordine, qualora non venisse consentita l'acquisizione delle immagini, deve essere contemplato l'accesso agli impianti al fine di riprendere l'evento.

Non sembrano pertanto meritevoli di accoglimento le richieste di consentire la ripresa degli eventi, laddove questi, oggetto di licenza, siano messi a disposizione nella loro interezza. Si reputa pertanto opportuno, sul punto, lasciare invariate le norme.

4. Accesso agli impianti dei “tecnici di ripresa”

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che la modifica introdotta nel regolamento dall'Autorità, se approvata, impedirebbe l'esercizio della cronaca audiovisiva a quei soggetti “addetti all'informazione Telereporter” provenienti da altre mansioni professionali esercitate all'interno delle aziende che non potrebbero eseguire correttamente il loro tirocinio, quantomeno in ambito audiovisivo sportivo, in quanto impossibilitati ad accedere all'interno degli stadi o delle altre strutture sportive, perché momentaneamente non iscritti all'albo dei giornalisti (tale iscrizione, infatti, costituisce una facoltà e non un obbligo). Richiede, pertanto, di mantenere la precedente formulazione della norma. Inoltre, non condivide la soppressione del comma 7 dell'art. 6 del Regolamento n. 405/09/CONS che, in caso di limitazione degli accrediti per motivi di ordine pubblico, stabilisce comunque l'obbligo per gli organizzatori delle competizioni di garantire la presenza di un addetto all'informazione e di due tecnici di ripresa.

Anche un altro soggetto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 405/09/CONS posta in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell'organizzatore dell'evento la possibilità dei tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.

Due soggetti chiedono che l'art. 6, comma 6, della 405/09/CONS venga riformulato,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precisandone i contorni, in questo modo: *“L’operatore della comunicazione che avrà ottenuto l’autorizzazione potrà far accedere nell’impianto sportivo un solo addetto all’informazione e un solo tecnico di ripresa a supporto del primo, quest’ultimo con accesso limitato alla sola mixed zone e alla Sala stampa. È comunque consentito all’Organizzatore dell’evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare un numero maggiore di addetti dell’informazione e di tecnici di ripresa.”* Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall’impiego delle moderne tecnologie. Sugeriscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo, come si evince dal secondo inciso, l’accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell’impianto sportivo.

Osservazioni dell’Autorità

Contrariamente a quanto affermato da un soggetto intervenuto, è da escludere che la nuova formulazione innovi rispetto alla precedente in merito alla qualificazione della figura del tecnico di ripresa. Infatti il “Telereporter”, così come descritto dal soggetto intervenuto, potrà avere accesso alle aree ove potrà esercitare la propria attività lavorativa, che consiste nel riprendere l’evento, laddove non siano forniti gli estratti dall’organizzatore della competizione, o le interviste nell’ambito degli spazi dell’impianto sportivo a ciò dedicati.

Per quanto riguarda l’accesso dei tecnici sembra possibile addivenire ad un punto di equilibrio fra quanto proposto dalle associazioni delle emittenti e dalle Leghe. Appaiono, infatti, pertinenti le osservazioni di due soggetti laddove manifestano perplessità in ordine all’assenza di criteri di valutazione per stabilire il numero di persone necessarie a svolgere l’attività di ripresa; d’altro canto, però, è comprensibile l’esigenza di altri soggetti di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, qualora non assolvano alla specifica funzione di esercizio del diritto di cronaca. Mentre, infatti, non sussiste un diritto a riprendere l’evento o un diritto all’accesso agli impianti, è previsto il diritto di prendere cognizione dell’evento, consentito dalla messa a disposizione delle immagini.

Alla luce di quanto precisato, appare opportuno intervenire innanzitutto sull’art. 6, comma 6, precisando che i tecnici di ripresa audiovisiva possono accedere soltanto alle aree dell’impianto definite come “aree destinate alla ripresa” come sopra riportate. Tale limitazione troverebbe applicazione esclusivamente qualora l’organizzatore della competizione non mettesse a disposizione degli operatori della comunicazione il materiale audiovisivo necessario per l’esercizio del diritto di cronaca. Nell’eventualità che tale materiale non venisse fornito, sarebbe pacifico che il tecnico di ripresa potrà accedere a tutte le aree dell’impianto sportivo, coerentemente con quanto osservato in merito alla messa a disposizione del materiale audiovisivo.

Inoltre, appare opportuno intervenire sull’art. 6, comma 7, inserendo una formulazione adatta a tutte le realtà disciplinate dal decreto, ripristinando la formulazione vigente che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consente di limitare il numero degli addetti solo in gravi circostanze, ferma restando la possibilità di autorizzarne un numero più ampio laddove l'impianto lo consenta: *“Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accreditati all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell'impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.”*

Così intervenendo si ribadirebbe che l'operatore della comunicazione che abbia ottenuto l'autorizzazione possa chiedere l'accredito per più soggetti fra quelli legittimati. Nel contempo, l'organizzatore della competizione, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, che dovranno essere adeguatamente motivati, può apporre un tetto massimo agli accreditati concessi, tenendo conto, però, che sempre dovranno essere accreditati almeno un addetto all'informazione e almeno un tecnico di ripresa. In ragione dell'effettiva evoluzione della tecnologia audiovisiva che rende più agevole l'attività di ripresa, non rendendosi più necessaria la compresenza di più tecnici per effettuare la registrazione, provvedendo il più delle volte lo stesso addetto all'informazione alle riprese con dispositivi mobili, appare ragionevole la riduzione del numero minimo di tecnici di ripresa da minimo due a minimo uno per ciascuna emittente che voglia esercitare il diritto di cronaca.

Si tratterebbe di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l'organizzatore dell'evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.

5. Ingresso agli impianti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l'ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l'operatore della comunicazione, di accedere all'impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell'evento sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l'accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione all'impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l'altro, i controlli di sicurezza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell'evento o di prendere cognizione dell'intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto. Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all'evento per l'intero, rispettando i termini di presentazione all'impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.

Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell'addetto all'informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall'organizzatore dell'evento comporta il diniego dell'accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell'Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell'Allegato B.
2. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Roma, li 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 600/13/CONS

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA APPROVATO CON DELIBERA N. 406/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito “*Testo unico*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*” (di seguito “*Decreto*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;

RILEVATO che l'articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2009, n. 190, recante “*Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” (di seguito “*Regolamento*”) e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all'Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;

RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l'adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;

VISTA la delibera n. 493/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009:

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45664 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45838 del 23 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46849 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:

1. L'impianto generale risultante dalle modifiche

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.

I soggetti intervenuti concordano sugli aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resisi necessari a seguito delle modifiche introdotte al "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Osservazioni dell'Autorità

Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie in primo luogo per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Sono dettate altresì dall'esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riscontrate dall'Autorità e segnalate dagli operatori del settore nel corso degli anni nell'applicazione concreta delle norme.

2. I soggetti che svolgono l'attività propedeutica a divenire pubblicisti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto chiede che non vengano escluse dall'accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l'esercizio dell'attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l'esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.

Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l'accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale

Osservazioni dell'Autorità

Benché a monte della proposta dell'Autorità ci fosse stata l'intenzione di circoscrivere l'ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l'attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.

Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l'attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l'inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all'impianto solo "eccezionalmente".

Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.

3. Accesso agli impianti dei "tecnici di ripresa"

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto intervenuto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell'art. 7, comma 6, della delibera 406/09/CONS messa in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell'organizzatore dell'evento la possibilità dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.

Due soggetti chiedono che l'art. 7, comma 6, della 406/09/CONS venga riformulato, precisandone i contorni, in questo modo: *“L'operatore della comunicazione che avrà ottenuto l'autorizzazione potrà far accedere nell'impianto sportivo un solo addetto all'informazione. È comunque consentito all'organizzatore dell'evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare l'ingresso anche di tecnici di ripresa.”* Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall'impiego delle moderne tecnologie. Ad esempio, le imprese radiofoniche non devono avvalersi del fonico per effettuare le finestre informative, dal momento che la tecnologia consente che la ripresa audio possa essere effettuata da un solo soggetto, quest'ultimo soltanto abilitato all'accesso. Sugeriscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo l'accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell'impianto sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

Pur nel condividere l'esigenza rappresentata da altri di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, non si ritiene di accogliere la proposta limitazione dell'accesso ad un solo addetto all'informazione nell'ambito della cronaca radiofonica.

Sembra infatti opportuno conservare la disposizione attuale che prevede l'accesso per almeno un addetto all'informazione e per almeno un tecnico di ripresa in caso di limitazione dovuta a ragioni di ordine pubblico e sicurezza.

Si tratterebbe, comunque, di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l'organizzatore dell'evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.

4. Ingresso agli impianti

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l'ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l'operatore della comunicazione, di accedere all'impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell'evento sportivo.

Osservazioni dell'Autorità

La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l'accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l'altro, i controlli di sicurezza. Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell'evento o di prendere cognizione dell'intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto. Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all'evento per l'intero, rispettando i termini di presentazione all'impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.

Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell'addetto all'informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall'organizzatore dell'evento comporta il diniego dell'accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al "Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9" approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell'Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell'Allegato B.
2. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Roma, lì 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



www.lega-pro.com

Diritto di Cronaca Tv & Operatori web

- Rimborso costi tecnici di produzione *Immagine per diritto di cronaca – Regular Season* (sono escluse le gare Play-Off/Out, finali di Coppa Italia e Supercoppa Lega Pro)
- Le immagini per *Diritto di Cronaca* potranno essere utilizzate solo per telegiornali e telegiornali sportivi nazionali o locali (nei limiti di cui all'Art. 3, Allegato. A, Delibera n. 405/09/CONS AG.COM)
- N.B.: tutti gli importi sotto indicati debbono essere maggiorati dell'IVA (22%)

<u>S.S. 2016-2017</u> <u>Regular Season Campionato</u>	<u>Immagine Per Diritto Di Cronaca</u>
A) SINGOLA PARTITA (un evento)	100,00 €
B) SINGOLA SOCIETA' (tutte le partite di Regular Season di una singola società)	2.000,00 €
C) GIRONE (tutte le partite di Regular Season di un singolo girone)	4.000,00 €
D) CAMPIONATO (tutte le partite di Regular Season di Lega Pro)	8.000,00 €



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

RICHIEDSTA ACQUISIZIONI IMMAGINI PER DIRITTO DI CRONACA (TV E OPERATORI WEB)

Mittente:
 Società.....
 Via.....
 Città.....
 PEC:
 MAIL:
 P.IVA:

Destinatario:
 Lega Pro
 Via Jacopo da Diacceto 19
 50123 Firenze
 PEC: areaemittentilegapro@legalmail.it

Barrare con (X) il pacchetto di immagini richiesto

<u>S.S. 2016-2017 Regular Season Campionato</u>	<u>Immagini per diritto di cronaca</u>
A) Singola Partita (un evento)	100,00 € (oltre IVA 22%) <input type="checkbox"/> Società:
B) Singola Società (tutte le partite di Regular Season disputate da una società)	2.000,00 € (oltre IVA 22%) <input type="checkbox"/> Società:
C) Girone (tutte le partite di Regular Season di un singolo girone)	4.000,00 € (oltre IVA 22%) <input type="checkbox"/> Girone:
D) Campionato (tutte le partite di Regular Season di Lega Pro)	8.000,00 € (oltre IVA 22%) <input type="checkbox"/>

L'operatore della comunicazione richiedente prende atto che:

- la cessione delle immagini è finalizzata esclusivamente all'esercizio del diritto di cronaca nei limiti di cui all'art. 3 Allegato A Delibera AG.COM n. 405/09/CONS;
- la cessione è subordinata al preventivo rilascio del nulla osta radiotelevisivo, ai sensi del vigente Regolamento per l'esercizio della Cronaca sportiva adottato dalla Lega Pro e pubblicato sul sito www.lega-pro.com, sezione diritti audiovisivi;
- la password per l'accesso alla piattaforma, unitamente al vademecum esplicativo contenente le modalità operative, verrà trasmesso solo via email all'indirizzo di posta certificata indicato dal richiedente nell'intestazione del presente modulo;
- eventuali informazioni (istituzionali) potranno essere richieste via email all'indirizzo areaemittentilegapro@legalmail.it;
- il corrispettivo dovuto per rimborso costi tecnici di produzione dovrà essere corrisposto unicamente a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: **BANCA POPOLARE DI MILANO – IT 05 J 05584 02800 00000010312**;
- la presente richiesta è subordinata al preventivo versamento dell'importo dovuto ed alla trasmissione, in allegato, della reversale di effettuazione del bonifico con l'indicazione del C.R.O.;
- con l'acquisizione delle immagini il richiedente dichiara espressamente di conoscere e di approvare le condizioni di cessione espressamente previste all'art. 5 del Regolamento per l'esercizio della Cronaca sportiva adottato dalla Lega Pro (pubblicato sul sito www.lega-pro.com, sezione diritti audiovisivi) e si obbliga altresì ad attenersi alle disposizioni tutte del predetto Regolamento.

.....
 (timbro e firma legale rappresentante)

Per approvazione delle condizioni di cessione (Art. 5 Regolamento per l'esercizio della Cronaca sportiva Lega Pro) e delle disposizioni tutte del predetto Regolamento.

..... 2016

.....
 (timbro e firma legale rappresentante)

- Allegato: reversale bonifico bancario con indicazione C.R.O.